

Attività che richiedono formazione e abilitazioni particolari

Formazione Responsabili e Addetti Servizio Prevenzione e Protezione

I corsi di formazione per RSPP e ASPP sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti individuati dall'Accordo Stato Regioni del 7/7/2016 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste.

I corsi di formazione per i Responsabili e gli Addetti SPP sono suddivisi in moduli di natura, contenuti e durata diversa, in funzione anche del macrosettore di appartenenza (codici ATECO) dell'azienda in cui viene prestata l'attività.

In tutti i casi si parla di :

1. Modulo A. Modulo base, dai contenuti di carattere generale, della durata di 28 ore.
2. Modulo B. Modulo di specializzazione, è il corso adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, dipendente dal macrosettore , di durata variabile (da 12 a 68 ore)
3. Modulo C. Modulo di specializzazione per le sole funzioni di RSPP, è il corso su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico -sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. La sua durata è di 24 ore ed è obbligatorio solo per RSPP.

La formazione di RSPP e ASPP deve essere soggetta ad aggiornamento quinquennale fissato a:

RSPP => 40 ore nel quinquennio

ASPP => 20 ore nel quinquennio

Accordo StatoRegioni7/7/2016 D.Lgs . 195/2003

Formazione addetti prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell' emergenza

I datori di lavoro hanno l'obbligo di assicurare la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza in funzione della classe di rischio dei luoghi di lavoro.

In particolare:

1. Luoghi a rischio di incendio basso: corso A della durata di 4 ore
2. Luoghi a rischio di incendio medio: corso B della durata di 8 ore
3. Luoghi a rischio di incendio elevato: corso C della durata di 16 ore

Non è attualmente previsto in modo esplicito (pur essendo prassi consigliata) l'obbligo di rinnovare tale tipo di formazione secondo periodicità specificate.

D.M. 10/03//1998 Al I . IX , Art. 7

Caso particolare è costituito dai lavoratori designati nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività di seguito elencate, per i quali è previsto, oltre all'attestazione di svolgimento dei corsi di cui sopra, il conseguimento di idoneo attestato di idoneità tecnica rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica:

1. industrie e depositi a rischio di incidente rilevante, e successive modifiche ed integrazioni;
2. fabbriche e depositi di esplosivi;
3. centrali termoelettriche;
4. impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
5. impianti e laboratori nucleari;
6. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
7. attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m² ;
8. aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m² e metropolitane;

D.M. 10/03/1998 Al I . X D.M. 10/03/1998 Art. 6

9. alberghi con oltre 100 posti letto;
10. ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
11. scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
12. uffici con oltre 500 dipendenti;
13. locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
14. edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato⁵ , adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m² ;
15. cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
16. cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

Il vigente Testo Unico della Sicurezza ha previsto l'adozione di uno o più nuovi decreti cui viene demandato il compito, fra l'altro, di indicare "i requisiti del personale addetto e della sua formazione". Fino all'emanazione di tali decreti [n.d.r. alla data odierna ancora non emanati] , sono da ritenersi valide le indicazioni del D.M. 10/3/98 sopra indicate.

2 Cfr. Guida Valutazione rischi o incendi o

D.Lgs . 81/2008 Art. 46 c.3 l e tt. b)

Formazione addetti primo soccorso

Gli addetti al pronto soccorso sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

La formazione deve essere svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

I contenuti e la durata dei corsi sono funzione del gruppo cui appartiene l'azienda o unità produttiva, in particolare:

1. per le aziende o unità produttive i **gruppo A: corso di 16 ore**;
 2. per le aziende o unità produttive di **gruppo B e di gruppo C: corso di 12 ore**.
- La formazione dei lavoratori designati deve essere ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.
D.M. 388/2003 Art. 3 , All . 3 , All . 4

Patentino di abilitazione all' uso di gas tossici

Tutti coloro che eseguono operazioni relative all'impiego, custodia, conservazione, utilizzo e trasporto di un gas tossico hanno l'obbligo di conseguire e mantenere revisionato idoneo patentino di abilitazione all'uso di gas tossici . Il conseguimento del patentino avviene superando l'esame di ammissione per il rilascio del patentino, cui si partecipa a fronte di presentazione di idonea domanda di ammissione agli esami alla competente ASL per territorio. Con decreto del ministero dell'interno sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, revisioni parziali o generali delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici.

Per comodità di consultazione si riporta nel seguito l'elenco delle sostanze attualmente classificate quali gas tossici e per le quali è dunque necessario conseguire patentino di abilitazione:

- 1) Acido cianidrico (a) allo stato gassoso, da solo o mescolato, con bromuro o cloruro di cianogeno o con sostanze comunque irritanti; b) compresso o liquido, mescolato con sostanze stabilizzanti e contenuto in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura; c) allo stato liquido, mescolato con sostanze stabilizzanti, con sostanze comunque irritanti, impastato con sostanze inerti, contenuto in recipienti a piccola pressione);
- 2) Ammoniaca compressa o liquefatta e contenuta in recipienti ad alta pressione, soggetti a bollatura;
- 3) Anidride solforosa;
- 4) Benzina contenente composti organometallici od altre sostanze tossiche;
- 5) Cianuri alcalini di potassio e di sodio, cianuro di calcio da solo o mescolato con altre sostanze, cianuri di bario, d'argento, di cadmio, di rame e di zinco;
- 6) Cloro;
- 7) Cloropicrina (nitrocloroformio);
- 8) Cianogeno (bromuro o cloruro di);
- 9) Etere ciano-carbonico da solo o mescolato a sostanze comunque irritanti;
- 10) Fosgene (cloruro di carbonile) compresso o liquefatto e contenuto in recipienti soggetti a bollatura;
- 11) Isonitrili (tipo fenil -isonitrile);
- 12) Ossido di etilene, da solo o mescolato con altre sostanze;
- 13) Piombo tetraetile;
- 14) Solfuro di carbonio;
- 15) Idrogeno fosforato, da solo o mescolato con altre sostanze capaci di liberarlo allo stato gassoso;
- 16) Bromuro di metile;
- 17) Piombo tetrametile ;
- 18) Solfato di metile;
- 19) Cloruro di metile;
- 20) Acido fluoridrico;
- 21) Acido fluoridrico anidro liquefatto in recipienti a pressione per quantitativi superiori a 60 kg netti);
- 22) Trifluoruro di boro;
- 23) Metilmercaptano ;
- 24) Cianuro di zinco;
- 25) Tetraidrotiofene ;
- 26) Dimetilsolfuro ;
- 27) Etilisopropilsolfuro ;
- 28) Etilmercaptano
- 29) Dietilsolfuro

R.D. 147/1927 Art. 34 , Art. 35 D.M. 06/02//1935

Formazione addetti a sistemi di posizionamento in quota tramite funi

Il datore di lavoro, in caso di addetti che utilizzino sistemi di posizionamento in quota tramite funi, è obbligato a fornire ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

Tale formazione ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

1. l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari
2. l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti
3. l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione
4. gli elementi di primo soccorso
5. i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione
6. le procedure di salvataggio.

I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI al D.Lgs. 81/2008 che recepisce l' "Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota".

D.Lgs . 81/2008 Art. 116 , All . XXI

Formazione addetti montaggio e smontaggio ponteggi

Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S. (Piano Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi, Cfr. Guida "Requisiti di sicurezza dei Ponteggi "), ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata

alle operazioni previste.

Tale formazione ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

1. la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
2. la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
3. le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
4. le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
5. le condizioni di carico ammissibile;
6. qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI al D.Lgs. 81/2008 che recepisce l' "Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota".

D.Lgs. 81/2008 Art. 136 , Al I . XXI

Formazione addetti all'uso di talune attrezzature di lavoro

Ferme restando le abilitazioni già previste dalle vigenti disposizioni legislative, le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (di seguito denominate attrezzature) sono:

a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili : macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.

b) Gru a torre : gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro.

c) Gru mobile : autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse e che rimane stabile per effetto della gravità.

d) Gru per autocarro : gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattoria o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo.

e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo :

1. Carrelli semoventi a braccio telescopico : carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all'asse longitudinale del carrello.

2. Carrelli industriali semoventi : qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile.

3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi : attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile.

f) Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.

g) Macchine movimento terra:

Accordo Stato Regioni 22/02/2012

1. Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg.

2. Escavatori a fune : macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale o una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice , per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali.

3. Pale caricatrici frontali : macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.

4. Terme : macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore.

5. Autoribaltabile a cingoli : macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg.

h) Pompa per calcestruzzo : dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.

Per tali attrezzature la formazione deve essere erogata da soggetti formatori abilitati ed avere durata, indirizzi e requisiti minimi come prescritto dall'Accordo Stato Regioni pertinente (vedi)

Formazione dei Coordinatori per la Progettazione e per l'Esecuzione dei Lavori

Per poter ricoprire il ruolo di Coordinatore per la Progettazione e per l'Esecuzione dei lavori, oltre ai requisiti specifici previsti, è necessario essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, aspecifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV al D.Lgs. 81/2008.

La formazione deve inoltre essere rinnovata con cadenza quinquennale da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio.

L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.

Sanzioni

E' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni chi non sia dotata di idoneo e valido patentino di abilitazione per i gas tossici.

R.D. 147/1927 Art. 69

E' punito con l'arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda d 2.500 a 6.400 € il datore di lavoro che ometta di partecipare ai corsi di formazione in qualità di RSPP qualora intenda svolgere autonomamente tale funzione.

D.Lgs. 81/2008 Art. 55. c.1 lett. b)